

Bologna, 5 dicembre 2022
CIRCOLARE N. 9/22

Oggetto: **due novità in ambito di RISCHIO CHIMICO**

SCHEDE DI SICUREZZA, È ORA DI AGGIORNARE!! FINE DEL REGIME TRANSITORIO

L' 1 gennaio 2023 entrerà completamente in vigore il Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020, che modifica l'Allegato II del Reg. REACh, e dunque le modalità di stesura delle schede di sicurezza.

È uno di quei cambiamenti che impone a tutti i fabbricanti e distributori (chiunque immetta sul mercato), di aggiornare la scheda di sicurezza dei prodotti venduti e consegnarla ai clienti.

Le Aziende che acquistano materie prime come sostanze o miscele dovranno ricevere una **revisione delle schede di sicurezza ai sensi del nuovo Regolamento.**

Al fornitore non si richiede soltanto una nuova stampa, ma una revisione complessiva, poiché il Reg. 878/2020 modifica profondamente alcune sezioni, tra cui la sez. 9 – proprietà chimico-fisiche.

A seguito della ricezione di nuove schede di sicurezza sarà necessaria una verifica di congruità della valutazione del rischio chimico ed eventualmente un aggiornamento.

Un passo indietro per il BLOSSIDO DI TITANIO: una sentenza del tribunale UE modifica nuovamente la classificazione CLP.

Il **biossido di titanio**, utilizzato in svariati settori (cosmetici, pitture, ceramica, carta, additivi alimentari, detersivi, ecc.), è sempre stato considerato una sostanza chimica non pericolosa fino a che la Commissione Europea ha proposto una classificazione armonizzata (e dunque obbligatoria) della sostanza come sospettata di provocare il cancro, cioè **cancerogena di categoria 2**, confermata dal Reg. (UE) 2020/217 che modifica l'allegato VI del Reg. CLP.

A seguito del ricorso presentato dalla Comunità Scientifica, sostenendo che le prove tossicologiche non fossero sufficienti per classificare la sostanza in modo così severo, il 23/11/2022 la Corte di Giustizia dell'UE ha annullato il Reg. (UE) 2020/217 sostenendo che la Commissione Europea ha commesso "un errore manifesto nella valutazione dell'affidabilità e dell'accettabilità dello studio sul quale si è basata la classificazione e, dall'altro, ha violato il criterio secondo cui tale classificazione può riguardare solo una sostanza dotata della proprietà intrinseca di provocare il cancro".

Entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica la Commissione Europea potrà impugnare la sentenza limitatamente alle questioni di diritto. Si auspica che la Commissione proceda prontamente non tanto ad impugnare la sentenza ma ad emanare un regolamento correttivo che abroghi la classificazione ed etichettatura ingiustificata.

Per chiarimenti e/o maggiori informazioni potete rivolgervi alla segreteria che risponde al numero 051/ 540312 oppure inviare una mail all'indirizzo settore.tecnico@safetynecotechnic.it
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente

(Ing. Lorenzo Pieri)


Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail (settore.tecnico@safetynecotechnic.it).